



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G. 5/2021

Riunitosi in videoconferenza, come previsto dall'ordinanza presidenziale del 26 maggio 2020 (prot. n. 4566), il Tribunale Federale composto da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente relatore est.
Avv. Michele Girardi	Componente
Avv. Tommaso Pallavicini	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare promosso con atto di deferimento della Procura Federale trasmesso a questo Tribunale in data 5 maggio 2021 nei confronti del sig. Sandro Badaracchi, Presidente della Sezione TSN di Tivoli per la violazione degli artt. 55, comma 3, lett. a) e 67, comma 1, lett. a) Statuto UITA, nonché dell'art. 3, commi 1 e 2, Regolamento di Giustizia UITA, *“per non aver osservato le decisioni del Commissario Straordinario UITA di cui ai Comunicati Ufficiali 9.III.2020 e 10.III.2020, di sospensione immediata di tutte le attività sezionali, compresa quella istituzionale, decisioni emesse anche udita la dirigenza CONI ed in linea con il DPCM del 8 marzo 2020”*. Con la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) Reg. Giust. UITA, *“avendo commesso l'infrazione in violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni che, durante detto periodo, gli erano proprie”*.

FATTO

- Con atto trasmesso a questo Tribunale in data 5 maggio 2021 la Procura Federale ha deferito il sig. Sandro Badaracchi, nella sua qualità di Presidente della Sezione TSN di Tivoli, formulando contestuale istanza di fissazione dell'udienza di trattazione. Secondo la Procura, dalle indagini svolte, è emerso che l'odierno deferito, *“tenendo aperta la Sezione, ha ritenuto di adottare una decisione non conforme né al DPCM 8 marzo 2020, né - per quel che qui rileva - alle disposizioni impartite dal Commissario Straordinario che pure hanno indubitabilmente carattere vincolante ed indiscutibile per tutti i tesserati dell'Unione. Il Presidente Badaracchi ha commesso tale violazione nonostante il chiaro tenore della normativa nazionale volta alla primaria tutela della salute pubblica e l'altrettanto chiaro tenore delle disposizioni pervenute direttamente dalla UITA (...)”*. E' stato evidenziato, altresì, che *“la UITA, sul territorio nazionale, ha poco meno di 300 Sezioni di Tiro e che tutte (eccetto un'altra) hanno dato seguito alle decisioni dell'Unione, provvedendo alla immediata chiusura delle stesse”*.



- Con riguardo alla circostanza aggravante contestata, la Procura Federale ha rilevato che *“il dottor Sandro Badaracchi è il Presidente della Sezione di TSN di Tivoli. Se si pone l’accento sulla funzione primaria svolta dal medesimo emerge ictu oculi che la stessa è intimamente connessa a diritti ed obblighi che, proprio per la carica ricoperta, impongono un dovere di ‘soggezione’ maggiore alle decisioni/direttive della UITA, di quanto questo non incomba sul singolo tesserato/iscritto. Ciò, naturalmente, non importa la condivisione astratta della decisione a cui si ha il dovere di conformarsi sulla quale, indiscutibilmente, si può esprimere un motivato parere difforme. Tuttavia tale ‘disaccordo’ non può e non deve consentire ad un Presidente sezionale una condotta sostanzialmente non conforme alle indicazioni dell’Ente (...)”*. Evidenziava sotto tale profilo che *“l’eventuale ‘contestazione’ del provvedimento dell’Unione deve avvenire non già attraverso condotte ‘di fatto’ assunte arbitrariamente (seppure intimamente ritenute di ragione), ma deve essere ritualmente dispiegata nelle opportune sedi (giudiziarie e non), che sono le uniche deputate a pronunciarsi sulla eventuale legittimità e/o illegittimità del provvedimento dell’Unione Italiana Tiro a Segno”*.

- Tali condotte integrerebbero, ad avviso della Procura Federale, violazioni delle contestate norme statutarie e regolamentari, in relazione alle quali - in seguito alla comunicazione dell’atto di incolpazione e intendimento a procedere al deferimento del 23 marzo 2021 - il Presidente Badaracchi nella memoria difensiva del 2 aprile 2021 ha precisato preliminarmente che *“mai ha agito con l’obiettivo di creare nocumeto alla Sezione di Tivoli né tantomeno alla Unione Nazionale Tiro a Segno. Ogni azione è stata invece ispirata alla ricerca di una soluzione equilibrata che potesse contemperare il rapporto gerarchico con la federazione e il rapporto di controllo con il Ministero degli Interni e quindi con l’assolvimento dei doveri pubblicistici propri delle sezioni territoriali”*. Confermava, in ogni caso, *“una ‘ritardata’ chiusura della Sezione di Tivoli”*, precisando, però, di *“essere stato attivo solo per le Guardie Particolari Giurate e previo interpello della Questura di Roma”*, eccependo, sotto tale profilo, *“la non punibilità della propria condotta per analogia con quanto disposto dall’articolo 51 C.P., avendo egli stesso obbedito ad un ordine dell’Autorità, il Ministero degli Interni – Ufficio della Questura di Roma”*.

- Nell’atto di deferimento la Procura Federale ha rilevato, in ordine alle difese svolte, che *“la lettura della normativa emergenziale, così come resa dalla Sezione di Tivoli, a tutto voler concedere (...), è stata improntata quantomeno ad errore: ciò appare con solarità sol che si consideri che, successivamente, il Presidente Badaracchi provvedeva alla chiusura della Sezione, nonostante non fosse intervenuto alcun mutamento ‘per così dire’ giuridico/normativo, in tal modo conformandosi alle altre Sezioni di TSN”*. Ad avviso della Procura Federale, *“non si può condividere l’eccezione della mancata chiarezza sia della normativa emergenziale, che le direttive impartite dal Commissario Straordinario. Infatti, in questa sede è sufficiente ricordare il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha sospeso per 30 giorni i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di rilascio e di rinnovo di licenze e autorizzazioni di polizia. Il 2 marzo 2020 il Dipartimento di Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’Interno aveva emanato una*



circolare che recava indicazioni per le Aree di Polizia Amministrativa delle prefetture e per le Divisioni PAS delle Questure in materia di rilascio del rinnovo dei titoli autorizzazioni di polizia e contestuale contenimento dell'emergenza sanitaria in corso. La circolare n. 557 del 12 marzo 2020, a firma del prefetto Gambacorta, rammentava che: 'per effetto del DPCM datato 2 marzo 2020 sono stati sospesi per la durata di 30 giorni i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di rilascio del rinnovo di licenze/autorizzazioni di polizia: non fanno dunque eccezione le pratiche per il rilascio/rinnovo della licenza per guardie giurate, istituti di vigilanza privata e agenzie investigative, come pure per il rinnovo/rilascio del porto d'armi e l'iscrizione nei registri prefettizi per gli addetti alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento. Ciò significa che: le pratiche in lavorazione presso le prefetture prima del 2 marzo 2020 continueranno il loro corso, con prevedibili ritardi dovuti a generale rallentamento dell'attività; le altre richieste: a) se si tratta di rinnovo, l'autorizzazione manterrà il proprio vigore per ulteriori 30 giorni; b) se si tratta di nuovo rilascio, i 180 giorni per il disbrigo della pratica previsti dalla legge si dovranno aggiungere 30 giorni previsti dal DPCM 2 marzo 2020' (...)". Oltre a ciò, la Procura Federale ha evidenziato che "il DPCM del 8 marzo 2020 era senz'altro chiaro nel disporre la sospensione di tutti i termini ricadenti nel periodo in questione con proroga delle scadenze tutte tra le quali, quindi, rientravano senz'altro anche quelle relative ai tesserati d'obbligo". Parimenti infondata, secondo la Procura Federale, l'eccezione relativa alla non punibilità dell'incolpato poiché avrebbe "obbedito a un ordine" della Questura, in analogia a quanto disposto dall'art. 51 cod. pen.. "Da quanto emerge per tabulas, la Questura non ha emesso nessun tipo di ordine ma si è limitata a esprimere un parere ed alcuni chiarimenti richiesti dal presidente Badaracchi".

- Con ordinanza ex art. 34, lett. C) del Regolamento di Giustizia, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato per il giorno 9 giugno 2021 l'udienza di trattazione e discussione del procedimento, secondo le modalità indicate nell'ordinanza presidenziale del 26 maggio 2020 (prot. n. 4566), come integrata dall'art. 221, comma 2, L. n. 77/2020, richiamato altresì il D.L. n. 52/2021.

- A tale udienza il Tribunale, riunitosi da remoto in camera di consiglio non partecipata, secondo modalità "trattazione scritta", ex art. 83, comma 7, lett. h), L. n. 27/20 e successive modifiche, prendeva atto della costituzione del deferito, rappresentato dall'Avv. Giuseppe Baisi, con memoria difensiva del 26 maggio 2021, unitamente ai documenti allegati, nella quale chiedeva l'assoluzione "per non aver commesso il fatto di cui ai capi di incolpazione contro di lui elevati con l'atto di deferimento", ovvero, in subordine, "alla luce della particolare tenuità dei fatti contestati", di "irrogare una sanzione ricompresa entro i più stretti limiti edittali". Il Tribunale dava altresì atto che la Procura Federale, nella persona del Procuratore Avv. Paola Di Vincenzo, ha depositato in data 6 giugno 2021 note di trattazione nelle quali, richiamato quanto dedotto e prodotto con l'atto di deferimento, chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione dall'attività sportiva "per il termine di giorni 15, attesa anche la fondatezza dell'aggravante contestata". La difesa del deferito,



con note di trattazione depositate il 7 giugno 2021, si riportava integralmente alle conclusioni contenute negli scritti difensivi.

- Il Tribunale, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria e non risultando pervenute istanze di trattazione partecipata da remoto, assumeva il procedimento in decisione, assegnando alle parti termine fino al 14 giugno 2021 per le conclusioni e fino al 17 giugno per eventuali repliche.
- La Procura Federale nelle proprie note conclusionali si riportava agli atti depositati, insistendo per l'accoglimento della domanda disciplinare.

MOTIVI

Le allegazioni agli atti della Procura Federale forniscono elementi sufficienti a ritenere provata la responsabilità dell'incolpato in ordine alla condotta contestata al Presidente Badaracchi: *“non aver osservato le decisioni del Commissario Straordinario UITA di cui ai Comunicati Ufficiali 9.III.2020 e 10.III.2020, di sospensione immediata di tutte le attività sezionali, compresa quella istituzionale, decisioni emesse anche udita la dirigenza CONI ed in linea con il DPCM del 8 marzo 2020”*.

Dall'esame della documentazione emerge che l'odierno deferito, Presidente della Sezione TSN di Tivoli, ha provveduto ad ottemperare solo parzialmente alle prescrizioni emanate dal Commissario Straordinario di cui ai Comunicati in parola, avendo sospeso immediatamente l'attività sportiva, ma non quella istituzionale, ammettendo nel poligono le guardie particolari giurate con *“comprovate esigenze di servizio (solo ed esclusivamente per la terza prova nell'anno del rinnovo titoli)”* e rilasciando nei *“5 giorni di attività n. 35 patentini alle G.p.g.”*.

Peraltro, sul punto si richiama la comunicazione trasmessa in data 11 marzo 2021 dal Deferito al Commissario Straordinario UITA e, per conoscenza, al Segretario Generale, nella quale era stata formulata la richiesta di un *“approfondimento in materia”*, senza però attendere riscontro e continuando ad operare nel poligono, seppur per un lasso di tempo limitato.

A ciò si deve aggiungere che tutte le Sezioni TSN, ad eccezione di quella di Tivoli e di Roma - in ordine alla quale questo Tribunale si è già pronunciato con la decisione del 7 dicembre 2020 (R.G. n. 5/2020) - hanno invece immediatamente ottemperato alle prescrizioni contenute nei Comunicati Ufficiali diramati dal Commissario Straordinario UITA.

La condotta omissiva contestata dalla Procura Federale risulta quindi *per tabulas* e viene confermata dalle stesse dichiarazioni del deferito il quale eccepisce nella memoria difensiva la non punibilità della sua condotta per avere *“egli stesso obbedito ad un ordine dell'Autorità, il Ministero degli Interni - Ufficio della Questura di Roma, ritenuto legittimo”*.

Così riassunti, sotto il profilo probatorio, i fatti salienti della presente fattispecie dai quale emerge la responsabilità del deferito, questo Tribunale non può non richiamare anche il quadro normativo nell'ambito del quale il comportamento oggetto del deferimento assume rilevanza disciplinare per la giustizia sportiva.



Pur prendendo atto questo Tribunale del contenuto della risposta fornita al Presidente Badaracchi da parte della Questura di Roma, a tenore della quale *“si ritiene legittima la chiusura di Codesti uffici al pubblico, consentendone la ricezione esclusivamente nei casi in cui le istanze abbiano stretta attinenza ad esigenze lavorative (es. di porto d’arma per Guardie particolari giurate) che dovranno essere adeguatamente documentate”*, non può la stessa giustificare in ogni caso la mancata ottemperanza alle direttive diramate dal Commissario Straordinario UITS, nelle quali si fa esplicito e non equivoco riferimento alla necessaria sospensione immediata anche della *“attività istituzionale”*, peraltro *“sentita”* in materia *“la dirigenza del CONF”*.

Il Titolo III dello Statuto delle Sezioni TSN è denominato *“Attività Istituzionale”* e l’art. 36, comma 1, ivi ricompreso, richiama espressamente gli iscritti *“obbligatori”*, ovvero *“coloro che per legge sono tenuti ad iscriversi ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale perché prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e tutti coloro che necessitano della certificazione di idoneità al maneggio delle armi”*.

I successivi artt. 37 e 38 dello Statuto sezione sono rispettivamente dedicati ai *“Corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno”* e alla disciplina del *“Diploma di idoneità al maneggio delle armi e patentino di idoneità al tiro”*, i quali ultimi *“sono rilasciati e forniti secondo le modalità e le indicazioni determinate dall’UIITS, a firma del Presidente della Sezione (...)”*.

Lo Statuto UITS, nel Titolo III, Capo I intitolato *“Attività istituzionale e rapporti con le Sezioni TSN”*, al comma 5 dell’art. 42 dispone che *“le Sezioni TSN svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell’UIITS, che ne mantiene l’unità di indirizzo sul territorio nazionale”*.

Ed è proprio in ossequio a questo precipuo compito svolto dall’Unione Italiana Tiro a Segno nei rapporti con le Sezioni TSN che il Commissario Straordinario ha legittimamente disposto il 9 marzo 2020 con effetto immediato la sospensione non solo dell’attività sportiva ma anche di quella istituzionale, affermando a chiare lettere che *“l’opportunità dettata dal momento storico particolare in cui l’Italia e gli italiani tutti devono dare prova di coesione e senso di responsabilità per il bene comune ma, in particolare, a tutela della salute pubblica impone anche a Noi tutti del tiro a segno nazionale un periodo, spero il più breve possibile, di sacrificio e quindi un comportamento tale da garantire e promuovere l’osservanza di tutte quelle possibili soluzioni da adottare ad evitare l’eccessivo dilagare della diffusione del COVID 19”*.

Accertata, pertanto, la responsabilità del sig. Sandro Badaracchi nella qualità di Presidente della Sezione TSN di Tivoli, sotto il profilo sanzionatorio questo Tribunale - tenuto conto dell’incensurabilità del deferito e ritenuti non sussistenti i presupposti per l’applicazione al caso di specie della circostanza aggravante contestata - ritiene congrua e proporzionata, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 8 del Regolamento di Giustizia UITS, anche in relazione alla fattispecie analoga che ha riguardato il Presidente del TSN di Roma, sopra richiamata, l’applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per un periodo di 15 (quindici) giorni, come prevista dall’art. 7, comma 2, lett. b) del Regolamento di Giustizia UITS.



P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 55, comma 3, lett. a), 67, comma 1, lett. a) e 68, comma 2, lett. b) dello Statuto UITTS, nonché gli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, lett. a), 7, comma 2, lett. b) e 8 del Regolamento di Giustizia UITTS, ritenuta provata la responsabilità per l'illecito disciplinare ascritto al deferito

APPLICA

al sig. Sandro Badaracchi, Presidente della Sezione TSN di Tivoli, la sanzione della sospensione per 15 (quindici) giorni da ogni attività sportiva e sociale, *ex art.* 7, comma 2, lett. b) del Regolamento di Giustizia UITTS.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al deferito nella qualità, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS, e l'immediata esecuzione.

Roma, 5 luglio 2021

Il Presidente relatore est.

f.to Avv. Lina Musumarra

Il Componente

f.to Avv. Michele Girardi

Il Componente

f.to Avv. Tommaso Pallavicini